

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE MOROSITA' PREGRESSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI

AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LATINA

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 13 dicembre 2021)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati e/o morosità pregresse relative al mancato pagamento del contributo annuale dovuto dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Latina (d'ora in poi "Collegio").

Art. 2 - Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di Pagamento applicabili ai debiti di:

- annualità pregresse risultanti da verifica contabile eseguita dal Collegio;
- solleciti di avvisi di pagamento già pervenuti all'iscritto;
- ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva;

Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Presidente del Collegio che porterà le istanze pervenute a ratifica del primo Consiglio direttivo utile.

Art. 3 - Criteri di Ammissione al Beneficio della Rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.

Il debito di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di eventuali sanzioni e spese previste dal regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute dagli iscritti, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 101,00 ad euro 2.000,00;
- b) fino ad un massimo di 18 mesi per importi da euro 2.001,00 ad euro 4.000,00;
- c) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 4.001,00 ad euro 8.000,00;
- d) fino ad un massimo di 30 mesi per importi superiori ad euro 8.000,00;

La rateizzazione potrà essere concessa solo se richiesta per l'intero ammontare del debito dovuto dall'iscritto anche se relativo ad annualità diverse e/o più atti (es. più avvisi di sollecito e/o ingiunzioni)

Nel caso in cui l'iscritto abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento i limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4 - Garanzie su Dilazioni di Pagamento

Il Consiglio direttivo, in casi particolari e a propria discrezione, potrà richiedere al presentatore della domanda di dilazione di pagamento una polizza fideiussoria di garanzia. Questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Collegio, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

Art. 5 - Modalità di Presentazione della Domanda

L'iscritto che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda alla segreteria del Collegio indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo dello stesso Collegio.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di sollecito di pagamento, ingiunzione, ecc...);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente alla segreteria oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 6 - Termini di Presentazione della Domanda di Rateizzazione

La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di presentazione e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa;

Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del debitore già beneficiario della dilazione.

Art. 7 - Procedimento

L'istruttoria viene compiuta dalla segreteria del Collegio.

Nel corso dell'istruttoria la segreteria del Collegio verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Art. 8 - Provvedimento di Concessione o Diniego

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Presidente del Collegio adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta e porterà lo stesso provvedimento a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile successiva all'adozione dello stesso.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 9 - Interessi

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 10 - Disposizioni Finali ed Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del Collegio.

Gli iscritti saranno informati dell'approvazione del presente Regolamento attraverso i consueti canali di comunicazione in uso al Collegio.